

Prefazione

Capitolo 1 - Aspetti generali

- Vantaggi e svantaggi della holding pag. 8

Capitolo 2 - Aspetti fiscali

- Holding industriale: risvolti fiscali e adempimenti pag. 14
- Holding: Ires e società di comodo pag. 24
- Fiscalità Irap della holding pag. 29
- Holding e problematiche Iva pag. 34

Capitolo 3 - Contabilità e bilancio

- Bilancio della holding e il principio di derivazione rafforzata pag. 39
- Bilancio della holding industriale pag. 42

Capitolo 4 - Adempimenti operativi

- Come creare la holding pag. 47
- Creazione della holding mediante scissione con scorporo pag. 60
- Holding società semplice: pregi e difetti pag. 65
- Costituzione della holding personale (🔗) pag. 71
- Opportunità della “personal holding” pag. 75
- Adempimenti comunicativi per holding industriali pag. 78

Prefazione

Il presente e-book vuole porsi come una sintetica guida alla creazione e all'utilizzo della holding.

Il punto di partenza è quello di svolgere alcune considerazioni sulle opportunità e sugli eventuali svantaggi connessi all'utilizzo di una holding. Ciò al fine di poter operare una scelta consapevole.

Il passaggio successivo è quello di esaminare le definizioni che nel nostro ordinamento si possono rinvenire in tema di holding.

A seconda della disciplina oggetto di esame si dovrà fare riferimento ad una specifica definizione.

Successivamente esamineremo la fiscalità irap nonché il regime Ires relativo alla deduzione degli oneri finanziari e alla società di comodo, ovviamente, declinati per la fattispecie della holding.

Successivamente esamineremo le problematiche iva. Avremo, infatti, modo di appurare che le holding statiche non sono considerate soggetti Iva dal nostro legislatore.

Un focus verrà dedicato anche al bilancio civilistico della holding dove avremo modo di appurare che, se da un lato la holding industriale redige il bilancio secondo gli schemi classici delle società industriali, applicando, peraltro i principi Oic, dall'altro non è in qualche caso possibile redigere il bilancio delle microimprese.

Una volta tratteggiati i profili fiscali e bilancistici dell'istituto passeremo ad esaminare la fase della creazione della holding stessa. Vedremo come la casistica più frequente sia data dall'operazione di conferimento di partecipazioni.

Verrà, quindi, proposta una carrellata dei diversi regimi fiscali associati a questa operazione dal nostro ordinamento **alla luce della riforma operata dal D. Lgs. n. 192/2024**.

Una particolare attenzione sarà riservata alla nuova operazione di scissione mediante scorporo, ovviamente declinata ai fini della creazione della holding.

Verranno esaminati i pregi e i difetti della holding società semplice e le opportunità e modalità di costituzione della cosiddetta personal holding.

Infine, il manuale si chiude con un focus sugli adempimenti comunicativi della holding. Si fa riferimento in particolare alle cosiddette "comunicazioni all'anagrafe".

Capitolo 1

ASPETTI GENERALI

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA HOLDING

SOMMARIO

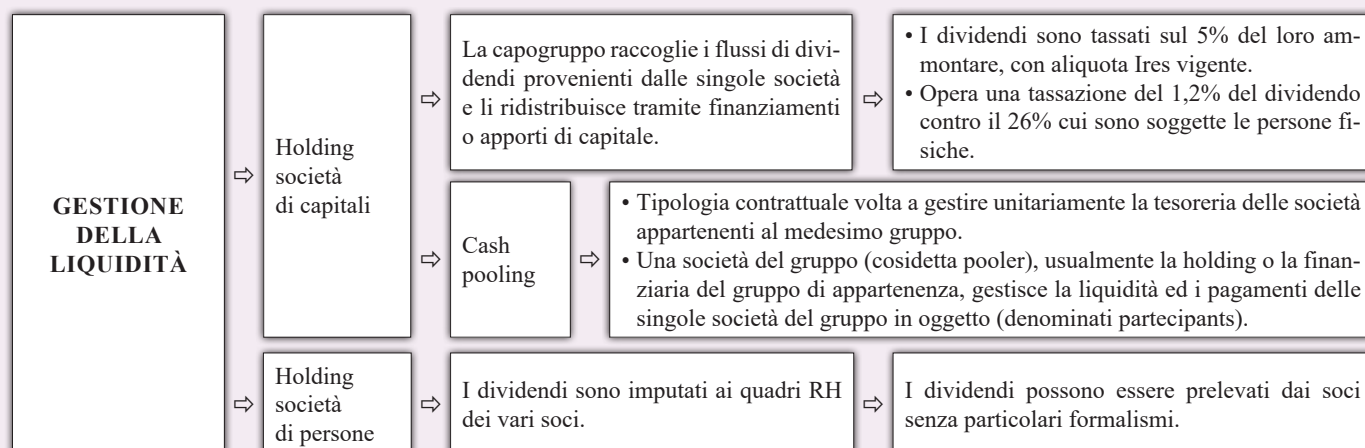
- VANTAGGI DELLA HOLDING
- ALTRI VANTAGGI DELLA HOLDING
- SVANTAGGI DELLA HOLDING

La holding è un veicolo societario che permette di realizzare una pluralità di interessi e di beneficiare, allo stesso tempo, di importanti vantaggi, anche di carattere fiscale.

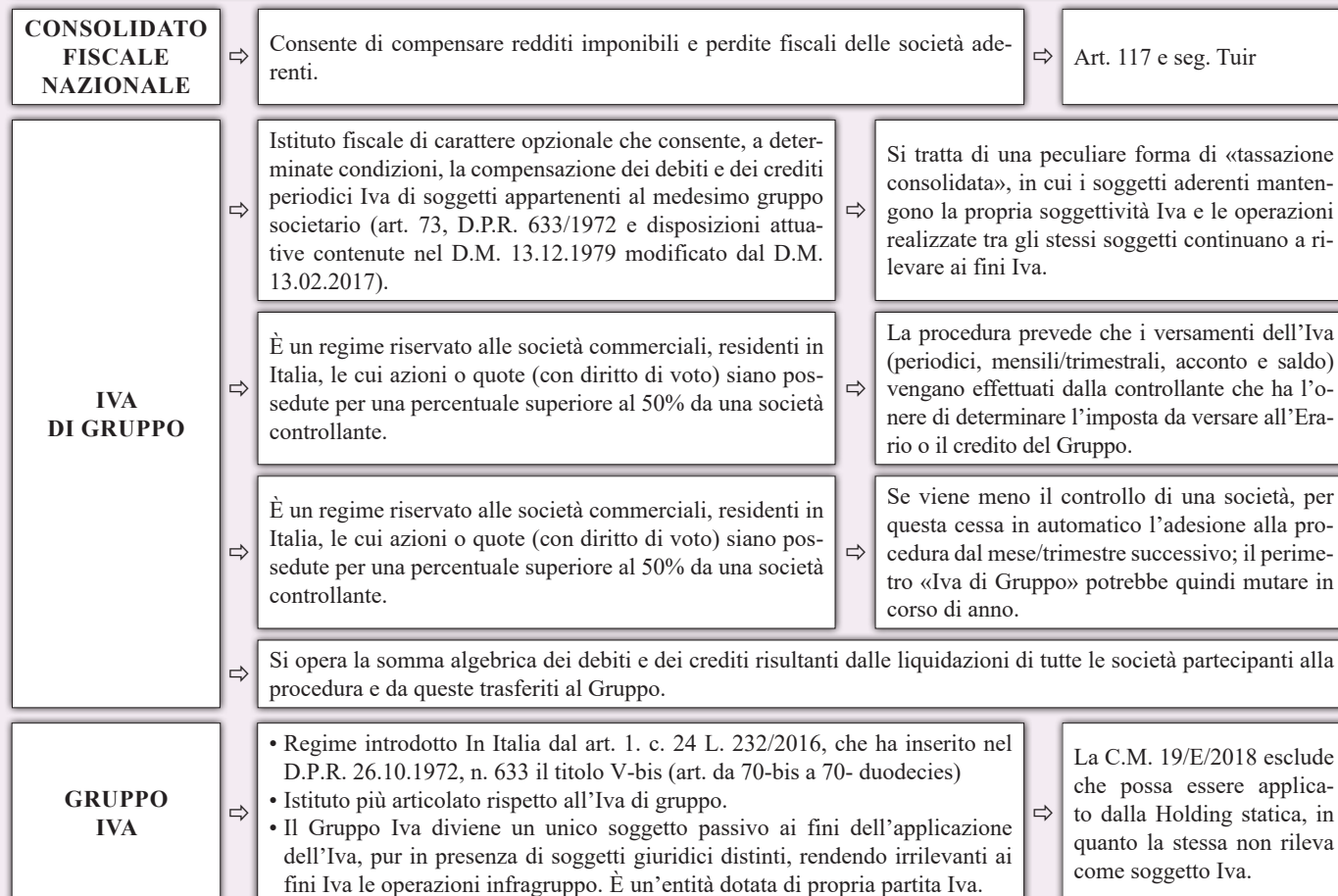
Essa può, infatti, beneficiare di alcuni regimi fiscali “di favore” come il consolidato fiscale nazionale, il gruppo Iva e l’Iva di gruppo.

Ovviamente, la holding non è altro che una società, per cui risente delle limitazioni normative sulle clausole statutarie. Essa, inoltre, porta con sé anche alcuni svantaggi. Infine, la stessa non può essere certamente paragonata ad istituti più complessi ma più flessibili come ad esempio il trust.

VANTAGGI DELLA HOLDING



REGIMI FISCALI DI FAVORE (HOLDING SOCIETÀ DI CAPITALI)



ALTRI VANTAGGI DELLA HOLDING

**GESTIONE
DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE**

- Filtro per gestire eventi “critici” quali, ad esempio, il decesso del socio della società operativa

- Ipotizziamo una società partecipata da due soci con partecipazione paritetica (Tizio 50%, Caio 50%).
- In ipotesi di decesso di Tizio, lo statuto potrebbe prevedere:
 - .. la liquidazione della quota agli eredi;
 - .. il subentro degli eredi in società.

Il subentro degli eredi in società potrebbe non essere gradito dal socio superstite. La holding consente di gestire queste vicende ad un livello “superiore”, non all’interno della società operativa.

- La holding consente di trasferire le quote ai discendenti beneficiando dell’esenzione da imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 346/1990.

Risposta ad Interpello
30.10.2019, n. 450

**GESTIONE
DEI CONFLITTI
TRA SOCI**

- Filtro per gestire eventuali dissidi tra i soci della società operativa

- Riprendendo l’esempio di una società partecipata da due soci con partecipazione paritetica, un eventuale conflitto tra gli stessi potrebbe “paralizzare” l’attività della società operativa.

- La creazione della holding consente di trasferire gli eventuali dissidi al “piano superiore”, ove, ad esempio, può essere nominato quale amministratore un soggetto terzo.

**VEICOLO PER TENERE
UNITO UN GRUPPO DI
SOCI**

- Consente ai membri di una famiglia di presentarsi compatti nelle assemblee delle partecipate, ove possono essere presenti soci estranei, altre famiglie o fondi di investimento.

**MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
DELLE ATTIVITÀ**

- La creazione delle holding, attraverso una gestione frazionata del business, consente di mitigare il rischio imprenditoriale.
- In altri termini, se una società operativa ha maturato molta liquidità, anziché lasciarla nel conto corrente di tale società, in presenza di una holding è possibile deliberare un dividendo spostando la liquidità al “piano superiore” riducendo il patrimonio cui potrebbe attingere un eventuale creditore della società operativa.

- Ogni società svolge attività circoscritte.

**GESTIONE DELLA
GOVERNANCE
DEL GRUPPO**

- La holding svolge il ruolo di “collettore”; consentendo di tenere unite le singole società.
- Richiede lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento

SOLIDITÀ FINANZIARIA

- La creazione della holding consente all’imprenditore di presentarsi agli stakeholders esterni (ad es. alle banche) come un’entità maggiormente strutturata.

**TUTELA
DEL PATRIMONIO
DEL SOCIO**

- **Società di persone**

- Le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata, a patto che le stesse non siano liberamente trasferibili.

- **Società di capitali**

- Con la Holding società di capitali, le quote possono essere pignorate.

SVANTAGGI DELLA HOLDING

**RESPONSABILITÀ
IN CAPO ALLA HOLDING
PER L'ATTIVITÀ
DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO**

- Art. 2497, c. 1 c.c. “Le società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, [...] sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società”.
- Deve sussistere attività di direzione e coordinamento.
- Deve esservi una condotta illecita, o attività estranea all'interesse della società.
- Deve sussistere evento dannoso o un pregiudizio a danno della partecipata.
- Deve sussistere un nesso di causalità tra condotta ed evento.
- Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
- Vantaggi compensativi.

• **Holding occulta**

Trib. Venezia
12.06.2024

Il caso affrontato

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza del 12.06.2024, affronta il caso di due persone fisiche che partecipano in modo paritetico al 50% in due società. Gli stessi causano il fallimento di una società a vantaggio dell'altra. I giudici “riqualificano” i due soggetti in una holding di fatto ritenendoli responsabili dei danni subiti da una delle due società. In buona sostanza viene evidenziata una illecita attività di direzione e coordinamento da parte della holding di fatto, ai sensi dell'art. 2497, c. 2 del Codice Civile.

**OBBLIGO BILANCIO
CONSOLIDATO**

- Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato.
- Ciò comporta un aggravio di costi di carattere amministrativo.
- La Controllante deve essere una società di capitali.
- Deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 e 2, oppure controllo connesso a un'influenza dominante.
- Si presti attenzione al fatto che l'obbligo di redazione del bilancio consolidato opera al superamento di determinati limiti dimensionali (art. 27, D. Lgs. n. 127/1991).
- Il D. Lgs. n. 125/2024 ha innalzato i limiti di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 127/91.

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ € 220.000	≤ € 5,5 milioni	> € 5,5 milioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ € 440.000	≤ € 11 milioni	> € 11 milioni
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 5 unità	≤ 50 unità	> 50 unità

Art. 27, D. Lgs. 127/1991

RISCHIO SOCIETÀ DI COMODO

• Le società holding sono soggette alla disciplina delle società di comodo

• Tra i componenti positivi rilevanti si considerano, oltre alla voce A.1 e A.5 anche gli altri proventi ossia quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico.

• Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 consente di non considerare, ai fini della determinazione dei ricavi minimi, partecipazioni in società non di comodo, e in società escluse dalla disciplina delle società di comodo.

• La causa di disapplicazione, tuttavia, non appare del tutto appagante, soprattutto in ipotesi di holding pura, in quanto si tratta di una causa di disapplicazione parziale nel senso che, se la partecipata risulta operativa, si deve escludere dai conteggi della holding sia il valore di tale immobilizzazione sia eventuali proventi da questa conseguiti.

• Perdita sistematica

• Il D.L. 73/2022, convertito in L. 122/2022 ha abrogato la norma sulle società in perdita sistematica che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d'imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite fiscali ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo: l'abrogazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.

• L'art. 20 del D. Lgs. n. 192/2024 ridetermina, a decorrere dal 2024, alcuni dei parametri circa il test di operatività ed il reddito minimo riportati nell'art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724.

• D. Lgs. n. 192 del 13.12.2024, art. 20 (I nuovi coefficienti per i **RICAVI** MINIMI).

Aliquote (Società di comodo) per valore medio	Aliquote fino a 2023	Aliquote dal 2024
Titoli e crediti	2%	1%
Immobili	/	3%
Immobili ed altri beni	6%	/
Beni art. 8-bis D.P.R. Iva	/	6%
IMMOBILI A/10	5%	2,50%
Immobili abitativi	4%	2%
Altre immobilizzazioni	15%	15%
Beni piccoli comuni	1%	0,50%

• D. Lgs. n. 192 del 13.12.2024, art. 20 (I nuovi coefficienti per i **REDDITI** MINIMI).

Aliquote (Società di comodo) per valore medio	Aliquote fino a 2023	Aliquote dal 2024
Titoli e crediti	2%	1%
Immobili	/	3%
Immobili ed altri beni	6%	/
Beni art. 8-bis D.P.R. Iva	/	6%
IMMOBILI A/10	5%	2,50%
Immobili abitativi	4%	2%
Altre immobilizzazioni	15%	15%
Beni piccoli comuni	1%	0,50%

APPESANTIMENTO IRAP

- Le holding determinano l'Irap al pari di una ordinaria società industriale di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/1997.
- La base imponibile risulta, tuttavia, allargata, rispetto a una ordinaria società industriale, ai sensi dell'art. 6, c. 9 D. Lgs. 446/1997, secondo cui: "Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare".
- In sostanza, si tratta di includere nella base imponibile gli interessi attivi e passivi ma non le plusvalenze e i dividendi.
- L'aliquota varia dal 4,65% al 5,57% a seconda delle Regioni. In alcune regioni è inoltre prevista una ulteriore addizionale dello 0,15% per cui l'aliquota complessiva può raggiungere il 5,72%. (vedasi, ad esempio, Campania e Molise).
- Ai sensi dell'art. 16, c. 1-bis D. Lgs. 446/1997, le holding sono soggette ad un'aliquota Irap maggiorata.

DUPLICAZIONE COSTI SOCIETARI

- La holding è una società e come tale comporta i costi connessi agli adempimenti della società quali la contabilità ed il bilancio, i compensi amministratori, i compensi per sindaci e revisori.
- Il senso della duplicazione emerge con tutta evidenza nel caso in cui la holding detenga un'unica società partecipata.

APPESANTIMENTO BUROCRAZIA

- Questa casistica ricomprende sia la questione del bilancio consolidato, sia quella della duplicazione dei costi societari che abbiamo appena visto.
- Tra le ulteriori ipotesi si potrebbero ricordare, a titolo di esempio, **gli adempimenti pubblicitari e amministrativi connessi alla disciplina sulla direzione e coordinamento**.

PROBLEMATICHE IVA

- Trattando le opportunità del gruppo Iva, abbiamo segnalato come la C.M. 19/E/2018 abbia escluso la holding statica in quanto la stessa non può essere considerata soggetto Iva.
- Alla luce della normativa comunitaria (art. 9 Direttiva 112/2006) e nazionale (art. 4 D.P.R. 633/1972), per poter essere considerati soggetti passivi ai fini Iva, le holding devono avere strutture proprie dirette all'attività di indirizzo e coordinamento o ad altri interventi nella gestione delle partecipate.
- **Alla holding non è quindi preclusa la qualifica di soggetto Iva, ma deve esercitare una attività concreta verso le partecipate.**
- Se la holding presta servizi remunerati (ad es: servizi amministrativi, finanziari, commerciali), nei confronti delle società controllate, tale interferenza costituisce attività economica secondo la direttiva Iva.
- La Corte di Giustizia Europea con Sentenza 20.06.1991, C-60/90, Sent. 14.11.2000, causa C-142/99, Sent. 27.09.2001, causa C-16/00 ha avuto modo di precisare che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti attività economiche.

HOLDING DISCOUNT

- Si intende la perdita di valore del gruppo connessa al fatto che i costi di struttura "corporate" riducono il valore delle attività operative di gruppo ottenuto come mera somma delle varie parti.